



Comune di
Foiano della Chiana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31/03/2017

Deliberazione n. 5

Oggetto: **DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE. VALUTAZIONE SULLA NUOVA APERTURA DELLA STRUTTURA PRESSO L'OUTLET VAL DI CHIANA VILLAGE E SULLA FARMACIA DI POZZO DELLA CHIANA.**

L'anno 2017, addì 31 del mese di marzo alle ore 17:30 nella Sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avvisi consegnati a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti:

1 Sonnati Francesco	Sindaco
2 Franci Jacopo	Consigliere
3 Gervasi Alice	Consigliere
4 Micheli Elena	Consigliere
5 Bellini Roberto	Consigliere
6 Baldi Maurizio	Consigliere
7 Bigliuzzi Elena	Consigliere
8 Corei Gabriele	Consigliere
9 Corti Caterina	Consigliere
10 Donnini Renato	Consigliere
11 Tricomi Francesco	Consigliere
12 Mencucci Gianluca	Consigliere
13 Bassi Loris	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
X	
11	2

Assume la presidenza il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Dottori Roberto, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Alle ore 17:38 il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Comune di Foiano della Chiana

La seduta è stata validamente costituita alle ore 17:38.
Presenti in aula n. 11.

Illustra l'argomento il Responsabile dell'Area "Ragioneria e Tributi", Dott. Mazzi Luca.

Entra in aula il Consigliere Baldi alle ore 18:21.

Presenti in aula n. 12.

Interviene il Consigliere DONNINI: per quanto riguarda la farmacia di Pozzo la questione è controversa e problematica ed è difficile capire il percorso per arrivare ad un punto quadro; viene da sorridere fare un Consiglio il giorno della scadenza del contratto, se ne poteva parlare prima (6 mesi prima, 1 anno prima, ecc.); apprendono solo oggi del NON rinnovo del contratto al Dott. Bainsi. Per quanto riguarda l'apertura della farmacia all'Outlet, ben venga che la Regione ci stia dando questa possibilità; avevamo un locale che abbiamo venduto per fare cassa e dovremo pagare un affitto, ma sicuramente andrà bene, visto e considerato che i farmacisti si stanno lamentando.

Interviene il Consigliere MENCUCCI: chiede se si può distinguere il voto in due fasi, votare, cioè, separatamente, il punto 2 ed il punto 3 del deliberato dell'atto.

Entra in aula il Consigliere Tricomi alle ore 18:41.

Presenti in aula n. 13.

MENCUCCI: Progetto Foiano è favorevole all'apertura di una farmacia all'Outlet, anche se 32.000 euro al mese di affitto sono cari; il terzo punto del deliberato è complesso e ad oggi non è condivisibile per cui il loro voto è contrario.

Interviene il Consigliere BASSI: "per l'Outlet avete già trovato un professionista, come vedo dal punto 4 della proposta e comunque il termine corretto è *"inhouse providing"*; il nostro voto è un'astensione".

Interviene il Consigliere BALDI: " l'atto di questa sera è un atto di indirizzo ed il nostro voto è favorevole; per quanto riguarda la farmacia di Pozzo, se non ci fosse stato lo sbarramento del divieto di rinnovo del contratto, sicuramente saremo andati avanti con l'attuale gestione; la farmacia all'Outlet è un'ottima occasione, è saggio aspettare qualche mese per fare un ragionamento ed un'analisi completa al fine di riportare l'atto in Consiglio il più presto possibile; efficace l'idea di posizionarla in una zona facilmente accessibile".

Interviene il SINDACO il quale ripercorre le fasi della vicenda: nel 2012 il governo Monti emise un provvedimento che consentiva l'apertura delle proiezioni delle farmacie; a novembre 2016 la Regione Toscana ci comunica il diritto di prelazione sull'apertura di una farmacia all'Outlet e questo ha cambiato le carte in tavola, facendoci fare delle riflessioni; quando avremo un quadro generale faremo le nostre valutazioni, decideremo se aprirla e in che modo; i funzionari e i tecnici ci forniranno i dati dopo di che ritorneremo in Consiglio per fare le nostre conclusioni; per oggi è solo un atto di indirizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma dell'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Dato atto che questo Ente dispone di una Farmacia Comunale posta in località Pozzo della Chiana, rispetto alla quale è utile precisare:



Comune di Foiano della Chiana

1. che la Valdichiana Promotion srl ha gestito, per conto dell'Amministrazione ed in attuazione di un decreto di assegnazione della sede farmaceutica disposto dalla Regione Toscana, mediante una procedura di gara pubblica l'aggiudicazione in concessione della Farmacia Comunale;
2. che all'esito di una specifica procedura di gara, tale società strumentale ha concesso, con contratto stipulato in data 23/02/2007 la gestione della Farmacia Comunale sita in località Pozzo della Chiana al Dott. Lorenzo Bainsi, affidando al concessionario l'onere di reperire i locali e le attrezzature necessarie e prevedendo un canone concessorio a favore del Comune;
3. che tale contratto prevede, all'articolo 4 comma 1, una durata decennale decorrente dal 01/04/2007 e conseguente termine al 31/03/2017, e che lo stesso risulta quindi di imminente cessazione;
4. che il Comune di Foiano della Chiana è subentrato, alla luce dei contenuti di cui alla Deliberazione Consiliare numero 82 del 21/12/2010 nel suddetto rapporto contrattuale, giusta notificata effettuata al Dott. Bainsi di tale atto;
5. che la società Valdichiana Promotion, il cui capitale era interamente detenuto dal Comune di Foiano e che si qualificava come *inhouse*, è stata liquidata per volontà dell'Ente controllante;

Rammentato che tale particolare contesto operativo, attinente alla Farmacia sopra indicata della Frazione di Pozzo della Chiana, si sono registrati alcuni eventi sintetizzabili nei seguenti accadimenti:

1. la gestione della Farmacia Comunale, anche a seguito di alcuni contenziosi, ha registrato una variazione della sede tra due distinte ubicazioni della Frazione di Pozzo, che sono stati effettuati in relazione a contenziosi amministrativi connessi alla distanza da altre farmacie ed al rispetto degli ordinamenti vigenti in tema di Farmacie;
2. che relativamente al pagamento del canone concessorio si sono determinati alcuni ritardi che hanno portato, giusta richiesta di dilazione effettuata dal concessionario, all'accettazione di un piano di rateizzazione mediante l'atto di indirizzo della Giunta Comunale numero 36 del 15/03/2017;
3. il Comune di Foiano della Chiana intende assumere appropriate determinazioni in merito alla futura gestione di tale servizio della Farmacia comunale, analizzando e vagliando le varie ipotesi connesse alla gestione di tale modalità operativa del servizio, ivi comprese, gestione diretta, affidamento tramite forme societarie o gestionali caratterizzate dall'*inhouse*, ipotesi di riassegnazione mediante gara, proroga (con il potenziale utilizzo di una previsione contrattuale) o valorizzazione stessa dell'attività;
4. nelle more di tale complessa valutazione, tipico esercizio delle prerogative di alta amministrazione sottese a riserva dell'organo politico, si rende necessario effettuare una ponderazione complessiva che non può prescindere da altri elementi (attinenti l'avvenuta assegnazione di una nuova farmacia comunale di cui infra), necessitando di un complessivo inquadramento sistematico della gestione del servizio;
5. che in tal senso lo stesso ha richiesto all'attuale gestore una disponibilità alla temporanea proroga di tale rapporto fino al 31/12/2017, mediante specifica richiesta formulata dal Sindaco;
6. la richiesta sopra effettuata ha visto, accanto ad alcune rivendicazioni effettuate dal concessionario circa pretese di indennizzo sintetizzate nelle note di cui ai protocolli numero 4527 del 20/03/2017 e 4554 del 21/03/2017, una formale accettazione di tali contenuti giunta con successiva comunicazione numero 20170004717 del 24/03/2017, che consente di sottoporre alla valutazione consiliare all'esito di tale percorso istruttorio;

Richiamato, per come effettuato nel paragrafo precedente, il fatto nuovo costituito, per ciò che attiene alla gestione complessiva del servizio farmacia comunale, dall'avvenuta assegnazione di una nuova sede farmaceutica sul territorio, localizzata nella grande struttura di vendita del Valdichiana Outlet Village;

Dato in particolare atto, relativamente a tale nuova sede, che tale assegnazione si registra nei seguenti termini:

1. istanza al direttore dell'Unità Sanitaria Locale n. 8, finalizzata ad istituire una nuova sede farmaceutica presso la grande struttura di vendita denominata "Valdichiana Outlet Village" ubicata



Comune di Foiano della Chiana

- in località Farniole, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni nella Legge 24/03/2012 n. 27 e s.m.i., nel rispetto delle modalità procedurali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 607 del 22/07/2013;
2. tale istanza è stata accolta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 29/11/2016 con la quale è stata istituita una farmacia aggiuntiva nella struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village nel Comune di Foiano della Chiana;
 3. l'avvenuto accoglimento è stato comunicato, mediante una sorta di opzione a favore del Comune, con nota della Regione Toscana del 30/12/2016, registrata al protocollo generale del Comune in data 02/01/2017 con n. 20170000015, avente ad oggetto "offerta in prelazione della farmacia aggiuntiva istituita ai sensi dell'art. 1 bis della legge 475/1968 presso la struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village del Comune di Foiano della Chiana";
 4. il Comune di Foiano della Chiana, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 26 del 10/02/2017 ha esercitato tale opzione comunicando ciò alla Regione Toscana;
 5. la Regione Toscana, con Decreto della Direzione dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore politiche del farmaco e appropriatezza, numero 2745 del 13/03/2017 ha provveduto alla formale "Assegnazione al Comune di Foiano della Chiana della farmacia aggiuntiva nella struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village", prevedendo un termine di mesi sei dalla pubblicazione di tale provvedimento sul BURT per la materiale apertura al pubblico di tale struttura, indicato come termine decadenziale;

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di procedere ad alcune preventive determinazioni che, senza esaurire lo spazio di intervento di questo organo consiliare che dovrà nuovamente tornare ad assumere appropriate deliberazioni sui singoli punti, finalizzate:

- A. ad assumere una determinazione e valutazione circa l'avvenuta prelazione esercitata dalla Giunta Comunale sulla nuova Farmacia posta all'interno della struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village, confermando o meno tale preventivo indirizzo dell'organo esecutivo;
- B. a determinare, ove si giunga alla conclusione che tale nuova assegnazione sia da accogliere e sviluppare, le concrete modalità operative del servizio complessivo della Farmacia, che si articolerà quindi in due ubicazioni (quella del Pozzo e quella posta nell'Outlet), e provvedere in particolare:
 - a. a valutazioni sulla modalità di gestione del servizio prevedendo una comparazione tra le varie opzioni possibili che sono rappresentate dalla gestione diretta del servizio (con assunzione di personale dipendente dell'Ente e gestione del servizio con gli ordinari strumenti del Comune), affidamento dello stesso a forme societarie o gestionali caratterizzate dall' inhouse (articolo 12 del D.Lvo 175/2016) oppure procedere ad altre valutazioni su tale contesto (affidamento in concessione a terzi, vendita di una delle due sedi od altre operazioni ipotizzabili)
 - b. a valutazioni sulla corretta ubicazione, all'interno della struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village, raggiungendo quindi un accordo con tale proprietà dopo aver precisato, ai nostri fini, che l'apertura può essere effettuata soltanto dentro tale contesto commerciale ed in condizioni di sostanziale esclusività per la proprietà della stessa, non detenendo il Comune alcun locale e non sussistendo locali di soggetti terzi;
- C. ad assumere una immediata determinazione circa la gestione della Farmacia sita in Pozzo della Chiana, valutando nell'immediatezza gli scenari relativi a quanto appena indicato, atteso che la prosecuzione del servizio risulta necessaria ma la contestuale valutazione delle tematiche sottese a proroghe o forme diverse di gestione-valorizzazione non può essere sottovalutata

Dato atto quindi che la determinazione di valutazioni conclusive su tali aspetti risulta ad oggi impossibile per ragioni non dipendenti dalla volontà comunale, richiamando sul punto in particolare:



Comune di Foiano della Chiana

- a) il fatto che l'assegnazione regionale, per quanto oggetto di un processo amministrativo noto da tempo, sia giunta soltanto in data 13/03/2017 con un atto formale della Regione;
- b) che antecedentemente a tale Decreto, nonostante l'innegabile percorso positivo, non sussistevano certezze tali da consentire di assumere una valutazione unitaria;
- c) sono in corso valutazioni tecnico contabili relative allo studio di mercato affidato in data 29/12/2016 con determinazione n. 1436;
- d) i rapporti con l'attuale concessionario della Farmacia di Pozzo, nel periodo precedente all'avvenuta concessione della rateizzazione, non consentivano di valutare ipotesi relative a proroghe tecniche (ed a maggior ragione rinnovi), stante il sostanziale e rilevante inadempimento;
- e) occorre, come occorre, procedere ad una valutazione dei due contesti che, pur potendo giungere a valutazioni differenziate, risulti unitaria e con dirette connessioni tra i due contesti, per scongiurare che una valutazione affrettata generi un indiretto danno sull'altra situazione;
- f) i tempi relativi alle suddette valutazioni devono comprendere, al fine di determinare il periodo di proroga tecnica da concedere sulla concessione della Farmacia di Pozzo della Chiana, anche i tempi di svolgimento delle procedure di eventuale gara, per evitare disservizi o interruzioni nell'erogazione del servizio;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rimessi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, tenendo conto che l'atto in questione si connota come:

- a. esercizio di una vera e propria funzione di governo attinente alla determinazione degli interventi strategici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324), che esulano dall'ordinaria amministrazione attinenti al concetto della "riserva di amministrazione, ovvero al concetto di scelta strategica non sottoposta a censura valutativa.
- b) riconducibile ai concetti espressi dal Consiglio di Stato Sez. VI, 20-02-2014, n. 833, per i quali *in ossequio al principio di separazione dei poteri contemplato dalla Costituzione, in presenza di una attività discrezionale dell'amministrazione, al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito, può sindacare le scelte irragionevoli dell'amministrazione, anche sul piano tecnico, ma non può sostituirsi all'autorità amministrativa nelle valutazioni opinabili di fatti (in caso di discrezionalità tecnica) né nel merito dell'azione amministrativa, cioè nelle scelte di opportunità (in caso di discrezionalità amministrativa)*
- c) come atto cui sul quale è precluso *"sindacare e valutare l'opportunità e la convenienza amministrativa delle scelte effettuate e quindi delle ragioni per le quali la pubblica autorità abbia proceduto ad una opzione piuttosto che ad un'altra e/o abbia adottato una soluzione piuttosto che un'altra per il perseguimento dei propri fini istituzionali, essendo vietata ogni ingerenza nell'attività di ponderazione comparata degli interessi"*. (Corte Conti, Sez. Reg. Sicilia, 15.10.2010, n. 2152)
- d) come *"atti di alta amministrazione si pongono in una funzione di raccordo tra il momento politico e quello amministrativo. Sono atti connotati da una forte discrezionalità, quasi parificabile a quella degli atti politici, ma non altrettanto liberi nei fini. È questo che li distingue dagli atti politici. Ciò comporta il loro assoggettamento al sindacato del Giudice. Questo sindacato deve intendersi finalizzato alla verifica delle compatibilità della scelta adottata dall'organo di alta amministrazione con il corretto esercizio del potere discrezionale in riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza che sono alla base di qualsiasi attività amministrativa, anche se qualificata di alta amministrazione"* (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 24-05-2012, n. 520);

Acquisito sulla proposta di deliberazione in esame il parere della competente Commissione Consiliare permanente nella seduta del 28/03/2017, come da documentazione in atti;

Ravvisata quindi l'esigenza di assumere appropriate determinazioni in proposito;



**Comune di
Foiano della Chiana**

Udita l'esposizione dell'argomento da parte del Sindaco;

Con il seguente risultato della votazione reso nei modi e nelle forme di legge:

Presenti:	13
Votanti:	12
Astenuti:	1 (Bassi)
Voti contrari:	3 (Mencucci, Donnini, Tricomi)
Voti favorevoli:	9

Con discussione a parte verbalizzata;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra indicate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di confermare quanto disposto dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo numero 26 del 10/02/2017 in merito all'esercizio del diritto di prelazione offerto dalla Regione Toscana ai sensi della legge 475/1968, come modificata dall'art. 11 del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni nella Legge 24/03/2012 n. 27 e s.m.i. per farmacia aggiuntiva istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1201 del 29/11/2016, ai sensi dell'art. 1 bis della citata legge 475/1968 presso la struttura commerciale denominata Valdichiana Outlet Village nel Comune di Foiano della Chiana, prevedendo quindi una conferma espressa della volontà di istituire tale nuova sede di Farmacia Comunale;
3. di stabilire con riferimento a tale nuova assegnazione farmaceutica presso l'Outlet disposta con Decreto della Regione Toscana numero 2745 del 13/03/2017, quanto segue:
 - A. l'apertura di tale nuova struttura farmaceutica rappresenta una precisa risposta ad esigenze di interesse pubblico, poiché consente, con una duplice capacità di risposta, di qualificare qualitativamente la principale struttura attrattiva presente sul territorio (che vanta circa 4.500.000 visitatori anno) e di rispondere ad esigenze indubbie dei residenti del territorio, peraltro con offerte decisamente migliorative in termini di possibilità di fruizione (per ubicazione e parcheggi) ed orario (pari a quello della struttura commerciale e quindi continuato ed ampliato) rispetto all'attuale contesto;
 - B. la gestione di tale nuova sede farmaceutica, anche prescindendo dalle valutazioni relative all'altra farmacia comunale, impone di ricorrere ad adeguate scelte gestionali sulla concreta modalità di esercizio della stessa, disponendo in tal senso:
 - i. di escludere una gestione diretta con personale comunale e funzionalità tipica dell'Ente, poiché non presenta una capacità adeguata di riscontro rispetto al dinamico contesto gestionale che tale nuova apertura impone;
 - ii. di escludere il ricorso ad una nuova concessione a soggetti terzi in quanto appare in contrasto con la normativa di riferimento (vedi Tar Piemonte sentenza n. 797.2016), e comunque poiché tale collocazione (decisamente appetibile sotto il profilo dei servizi e delle dinamiche connesse) e le attese sul punto mal si conciliano con il complessivo contesto e rischiano, in sedi di nuova apertura, di scontrarsi con valutazioni dell'organo concedente il titolo;
 - iii. di disporre quindi la costituzione, mediante distinto e successivo atto, di un soggetto giuridico esterno deputato, con il completo e totalitario controllo comunale e svolgendo esclusivamente tale attività, alla gestione del servizio farmacia comunale;
 - iv. di privilegiare forme societarie per la gestione della nuova farmacia, prevedendo in particolare che la stessa avvenga con strumenti connotati dall'inhouse (ovvero



Comune di Foiano della Chiana

rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 12 del D.Lvo 175 del 2016), per privilegiare la diretta ed inscindibile connessione con le dinamiche dell'Ente su tale importante ed aggiuntiva funzionalità;

- v. di escludere ulteriormente, stante il carattere innovativo della gestione e la scarsa capacità di rispondere a tali esigenze di altre forme societarie, il ricorso a società per azioni (surrogabili con maggior attinenza dalla società a responsabilità limitata di più agevole istituzione e di più dinamica gestione) o aziende speciali (che incorrerebbero in limitazioni operative tipiche degli enti locali e con una rigidità, operativa e contabile, ragguardevole);
 - vi. di stabilire che la forma societaria suddetta dovrà prevedere obbligatoriamente la gestione della farmacia presso l'Outlet, mentre per la farmacia di Pozzo dovranno essere effettuate ponderazioni più attente, escludendo quindi ogni automatico conferimento gestionale alla società in house;
 - vii. di rimettere la determinazione finale ad una valutazione consiliare che, all'esito di un percorso istruttorio tecnico-contabile, dovrà valutare il complessivo quadro operativo rimesso dai Responsabili, dal Segretario Generale e dall'Organo di Revisione, che dovrà prevedere (comunque) adeguati e puntuali strumenti di controllo analogo e regolamentazione dell'attività;
- C. necessità di un accordo con il proprietario della struttura di vendita, che appare indispensabile e connotato da tutte le caratteristiche che legittimano un affidamento diretto, stante:
- i. l'impossibilità oggettiva di effettuare valutazioni comparative od individuare diverse ubicazioni rispetto a quanto delineato dalla Regione con l'atto di affidamento, che rappresenta piuttosto la legittimazione stessa di tale nuova istituzione;
 - ii. l'esigenza di individuare una collocazione, non superiore a metri quadrati 400 e con un costo annuo non superiore ad euro 150.000, che consenta un adeguato sviluppo di tale progettualità in termini di erogazione del servizio;
 - iii. l'opportunità di prevedere una collocazione dell'ubicazione in parti facilmente raggiungibili della struttura, con previsione di parcheggi riservati, e con un accesso di facile raggiungimento sia dall'esterno della struttura che dall'interno della galleria commerciale (e quindi, indicativamente, nella parte a sud della struttura outlet, di più agevole parcheggio);
4. di prevedere, con riferimento alla Farmacia posta in Pozzo della Chiana, che sia effettuata una valutazione distinta tra una fase immediata, concedendo una proroga gestionale, ed una di medio periodo, da definire nei suoi contenuti, articolata nelle seguenti previsioni:
- i. concessione della proroga al soggetto che ha gestito negli ultimi dieci anni la Farmacia in concessione, concedendo allo stesso una proroga fino al 31/12/2017 (termine tale da consentire di giungere ad una valutazione complessiva sulle farmacie comunali);
 - ii. di motivare tale proroga con riferimento a quanto emerso dalle premesse del presente atto, e comunque prevedendo (volendo nuovamente sintetizzare tali contenuti) il richiamo all'esigenza di procedere ad una valutazione complessiva (stante la nuova assegnazione presso l'Outlet), il richiamo all'esigenza di una valutazione unitaria (possibile solo dopo l'avvenuta assegnazione formale, datata 13/03/2017 e prima non possibile per evidenti ragioni di unitarietà della valutazione) ed il richiamo a potenziali valutazioni di interesse pubblico della Farmacia stessa (che potrebbero interessare ipotesi di valorizzazione e contemplare, a fronte della garanzia del servizio, anche diverse ipotesi gestionali);
 - iii. di ritenere non praticabile l'ipotesi di ricorrere ad un rinnovo della concessione per 10 anni come previsto dall'articolo 4 comma 2 del contratto originario stipulato il 23/02/2007, poiché non in linea con la normativa sopravvenuta e non rispondente all'interesse pubblico di questo Ente;



**Comune di
Foiano della Chiana**

- iv. previsione, nella concreta definizione degli atti di proroga, di una adeguata tutela per l'Ente nei confronti delle rivendicazioni effettuate dal concessionario in sede di richiesta di proroga decennale (note del 20 e 21 marzo), inserendo apposite clausole sul contratto di rinnovo;
 - v. rinvio della concreta modalità di gestione della suddetta farmacia all'esito di un percorso istruttorio-contabile che si richiede alla struttura comunale, finalizzato a consentire, indicativamente entro il prossimo mese di luglio, la definizione di una scelta strategica finale.
5. di dare mandato alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi di procedere al compimento di quanto necessario per raggiungere, con le tempistiche indicate nei singoli punti, tale importante obiettivo strategico che si connota, per importanza e straordinarietà, come uno dei più importanti del mandato amministrativo di questa Amministrazione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente risultato della votazione reso nei modi e nelle forme di legge:

Presenti:	13
Votanti:	12
Astenuti:	1 (Bassi)
Voti contrari:	3 (Mencucci, Donnini, Tricomi)
Voti favorevoli:	9

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'esposizione e la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno sono state integralmente acquisite mediante registrazione su files audio che verranno archiviati in forma integrale su supporti idonei a cura del Servizio Segreteria.



**Comune di
Foiano della Chiana**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Francesco Sonnati

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Dottori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Dottori

Foiano della Chiana lì, 14 giugno 2017

La stessa deliberazione:

[X] E' resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Dottori

Foiano della Chiana lì, 14 giugno 2017

Seduta del 31/03/2017

Deliberazione n. 5

Oggetto:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE. VALUTAZIONE SULLA NUOVA APERTURA DELLA STRUTTURA PRESSO L'OUTLET VAL DI CHIANA VILLAGE E SULLA FARMACIA DI POZZO DELLA CHIANA.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.